



**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI
(Edizione 2026) E SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO**

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

1.	PREMESSA.....	2
2.	REQUISITI DEL FORNITORE.....	3
3.	CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI.....	3
4.	ELENCO LOTTI.....	3
5.	CONFEZIONAMENTO	8
6.	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	9
7.	FORNITURA DI APPARECCHIATURE E/O DISPOSITIVI SPECIFICI.....	10
8.	SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA	11
8.1	CONSEGNA.....	11
8.2	INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI	14
8.3	CONTROLLI SULLE FORNITURE.....	14
8.4	RESI PER PRODOTTI NON CONFORMI	15
8.5	CALL CENTER.....	16
8.6	SERVIZIO DI REPORTISTICA.....	16
9.	VARIAZIONE DELLA NORMATIVA.....	17
10.	VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE.....	17

1. PREMESSA

Il presente capitolato tecnico disciplina la fornitura di **“Farmaci ESCLUSIVI (Edizione 2026)”**, suddivisa in **186 lotti**, ed i relativi servizi connessi, a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.

La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in **48 (quarantotto) mesi**, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Si specifica che, nel presente documento, con il termine:

- *servizi connessi alla fornitura* si intendono tutti i servizi prestati dal Fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima e per i quali le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore;
- *Fornitore* si intende l'aggiudicatario della gara;
- *Soggetto Aggregatore* si intende AREACOM – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, Soggetto Aggregatore Regionale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all’Accordo Quadro;
- *Accordo Quadro* si intende l’accordo concluso da AREACOM, anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata per il valore massimale dichiarato e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’oneri e nei relativi allegati.
- *ASL Contraente* si intende l’Azienda del Servizio Sanitario Regionale Abruzzo (ASL di Pescara, ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo) che, sulla base della normativa vigente, aderisce all’Accordo Quadro stipulato da AREACOM mediante la sottoscrizione di un Contratto Attuativo nel periodo di sua validità ed efficacia;
- *Contratto Attuativo* si intende il rapporto contrattuale intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore della medesima Azienda Sanitaria la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro. Nel Contratto Attuativo sono declinate altresì le modalità di fatturazione e pagamento.
- *Ordinativo di fornitura* l’ordine di esecuzione istantaneo della fornitura con cui l’Azienda sanitaria dettaglia di volta in volta, la quantità di prodotto che intende acquistare,

nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione.

Il presente documento definisce le caratteristiche minime per la fornitura dei prodotti e dei relativi servizi connessi.

2. REQUISITI DEL FORNITORE

I Fornitori aggiudicatari dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia e idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia ed all'entità della fornitura assegnata.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti che potranno essere oggetto della presente fornitura saranno solo ed esclusivamente quelli commercializzati in Italia da un unico operatore economico e che rispondano alle necessità delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il corretto svolgimento delle attività istituzionali, previste dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica. Tali prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e, inoltre, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche per eventuali ulteriori specialità medicinali di nuova immissione in commercio che potranno essere acquistate dalle singole Aziende Sanitarie a valere sugli Accordi Quadro stipulati da AreaCom con il singolo fornitore.

Tutti i prodotti, al momento della consegna, devono avere un periodo di validità (periodo intercorrente tra la data di produzione e quella di scadenza) residua di almeno i **2/3** (due terzi).

4. ELENCO LOTTI

La fornitura è suddivisa in **186 Lotti**, come di seguito riportato:

LOTTO	DESCRIZIONE	VALORE ANNUALE (iva esclusa)	VALORE QUADRIENNALE (iva esclusa)	OPZIONE 60%	VALORE GLOBALE STIMATO
1	AbbVie s.r.l.	23.335.314,71 €	93.341.258,84 €	56.004.755,30 €	149.346.014,14 €
2	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	16.653,78 €	66.615,12 €	39.969,07 €	106.584,19 €
3	ACARPIA FARMACEUTICI Srl	729,37 €	2.917,48 €	1.750,49 €	4.667,97 €
4	ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL	363.762,67 €	1.455.050,68 €	873.030,41 €	2.328.081,09 €
5	ADVANS PHARMA SPECIALTY MEDICINE ITALIA S.R.L.	2.091.796,11 €	8.367.184,44 €	5.020.310,66 €	13.387.495,10 €
6	Aguettant Italia S.r.l.	344.026,57 €	1.376.106,28 €	825.663,77 €	2.201.770,05 €
7	Alexion Pharma Italy S.r.l.	13.234.109,47 €	52.936.437,88 €	31.761.862,73 €	84.698.300,61 €
8	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE	117.376,99 €	469.507,96 €	281.704,78 €	751.212,74 €
9	ALFASIGMA S.p.A.	370.194,48 €	1.480.777,92 €	888.466,75 €	2.369.244,67 €
10	ALK-Abellò S.p.A.	127.224,00 €	508.896,00 €	305.337,60 €	814.233,60 €
11	Alloga (Italia) S.r.l.	3.751.884,74 €	15.007.538,96 €	9.004.523,38 €	24.012.062,34 €
12	Almirall S.p.A.	2.896.009,33 €	11.584.037,32 €	6.950.422,39 €	18.534.459,71 €
13	Alnylam Italy S.r.l.	10.501.333,74 €	42.005.334,96 €	25.203.200,98 €	67.208.535,94 €
14	ALTAIS PHARMA S.r.l.	7.786,00 €	31.144,00 €	18.686,40 €	49.830,40 €
15	Amgen S.r.l. a socio unico	12.552.253,06 €	50.209.012,24 €	30.125.407,34 €	80.334.419,58 €
16	AMICUS THERAPEUTICS SRL	1.602.605,36 €	6.410.421,44 €	3.846.252,86 €	10.256.674,30 €
17	ANGELINI PHARMA ITALIA SpA	826.324,52 €	3.305.298,08 €	1.983.178,85 €	5.288.476,93 €
18	AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS SRL	206.548,75 €	826.195,00 €	495.717,00 €	1.321.912,00 €
19	Aspen Pharma Ireland Limited	111.718,15 €	446.872,60 €	268.123,56 €	714.996,16 €
20	Astellas Pharma S.p.A.	9.503.406,08 €	38.013.624,32 €	22.808.174,59 €	60.821.798,91 €
21	AstraZeneca S.p.A.	14.958.554,82 €	59.834.219,28 €	35.900.531,57 €	95.734.750,85 €
22	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	15.783,20 €	63.132,80 €	37.879,68 €	101.012,48 €
23	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	875.990,34 €	3.503.961,36 €	2.102.376,82 €	5.606.338,18 €
24	B.BRAUN MILANO	59.494,64 €	237.978,56 €	142.787,14 €	380.765,70 €
25	BAXTER SPA	1.074.600,00 €	4.298.400,00 €	2.579.040,00 €	6.877.440,00 €
26	BAYER S.p.A.	12.135.408,49 €	48.541.633,96 €	29.124.980,38 €	77.666.614,34 €
27	Bial Italia S.r.l.	50.388,00 €	201.552,00 €	120.931,20 €	322.483,20 €
28	BioCryst Ireland Limited	2.862.024,98 €	11.448.099,92 €	6.868.859,95 €	18.316.959,87 €
29	BIOGEN ITALIA S.R.L.	8.725.317,00 €	34.901.268,00 €	20.940.760,80 €	55.842.028,80 €
30	BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA	74.240,04 €	296.960,16 €	178.176,10 €	475.136,26 €
31	BIOMARIN PHARMACEUT.ITALIA Srl	13.480.147,50 €	53.920.590,00 €	32.352.354,00 €	86.272.944,00 €
32	BIOPROJET ITALIA SRL	308.826,96 €	1.235.307,84 €	741.184,70 €	1.976.492,54 €
33	Biotest Italia Srl	3.706.330,64 €	14.825.322,56 €	8.895.193,54 €	23.720.516,10 €
34	BIOVIlxx srl	1.562.045,60 €	6.248.182,40 €	3.748.909,44 €	9.997.091,84 €
35	BLUEPRINT MEDICINES (NETHERLANDS) B.V.	2.006.440,80 €	8.025.763,20 €	4.815.457,92 €	12.841.221,12 €
36	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.A.	7.628.929,63 €	30.515.718,52 €	18.309.431,11 €	48.825.149,63 €
37	Bristol-Myers Squibb S.r.l.	34.144.288,14 €	136.577.152,56 €	81.946.291,54 €	218.523.444,10 €
38	BRUNO FARMACEUTICI SPA	12.283,13 €	49.132,52 €	29.479,51 €	78.612,03 €
39	BRUSCHETTINI Srl	8.477,00 €	33.908,00 €	20.344,80 €	54.252,80 €
40	CANDIOLI Srl	5.259,31 €	21.037,24 €	12.622,34 €	33.659,58 €
41	CEFT BIOPHARMA S.R.O.	21.495,66 €	85.982,64 €	51.589,58 €	137.572,22 €
42	CELGENE S.R.L.	7.799.731,68 €	31.198.926,72 €	18.719.356,03 €	49.918.282,75 €

43	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.	706.267,12 €	2.825.068,48 €	1.695.041,09 €	4.520.109,57 €
44	CHEMISCHE F.KREUSSLER &Co.GmbH	21.836,95 €	87.347,80 €	52.408,68 €	139.756,48 €
45	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH	4.977,40 €	19.909,60 €	11.945,76 €	31.855,36 €
46	Chiesi Italia	5.409.926,92 €	21.639.707,68 €	12.983.824,61 €	34.623.532,29 €
47	CHORAPHARMA SRL	2.910,18 €	11.640,72 €	6.984,43 €	18.625,15 €
48	CLINIGEN IRELAND LIMITED	74.324,85 €	297.299,40 €	178.379,64 €	475.679,04 €
49	CODIFI S.R.L.	1.649.836,87 €	6.599.347,48 €	3.959.608,49 €	10.558.955,97 €
50	CSL BEHRING SpA	11.472.378,60 €	45.889.514,40 €	27.533.708,64 €	73.423.223,04 €
51	D.M.G. ITALIA Srl	1.620,00 €	6.480,00 €	3.888,00 €	10.368,00 €
52	Daiichi Sankyo Italia S.p.A.	18.319.803,22 €	73.279.212,88 €	43.967.527,73 €	117.246.740,61 €
53	DIAGNOSTIC GREEN LTD	112.486,02 €	449.944,08 €	269.966,45 €	719.910,53 €
54	DIFA COOPER	3.276,76 €	13.107,04 €	7.864,22 €	20.971,26 €
55	Dompé farmaceutici S.p.A.	1.059.304,87 €	4.237.219,48 €	2.542.331,69 €	6.779.551,17 €
56	DYMALIFE PHARMACEUTICAL Srl	1.246,79 €	4.987,16 €	2.992,30 €	7.979,46 €
57	EG S.p.A.	314.862,83 €	1.259.451,32 €	755.670,79 €	2.015.122,11 €
58	EISAI S.R.L.	2.500.373,80 €	10.001.495,20 €	6.000.897,12 €	16.002.392,32 €
59	ELI LILLY ITALIA S.P.A.	26.254.150,31 €	105.016.601,24 €	63.009.960,74 €	168.026.561,98 €
60	ESTEVE PHARMACEUTICALS S.R.L.	475.496,15 €	1.901.984,60 €	1.141.190,76 €	3.043.175,36 €
61	EUMEDICA PHARMACEUTICALS GmbH	61.231,80 €	244.927,20 €	146.956,32 €	391.883,52 €
62	Euromed Pharma S.r.l.	21.642.802,64 €	86.571.210,56 €	51.942.726,34 €	138.513.936,90 €
63	EVER PHARMA ITALIA	154.653,76 €	618.615,04 €	371.169,02 €	989.784,06 €
64	EXELTIS ITALIA Srl	1.380,00 €	5.520,00 €	3.312,00 €	8.832,00 €
65	FARMA GROUP SRL	2.576,00 €	10.304,00 €	6.182,40 €	16.486,40 €
66	FARMITALIA Srl - SOC. UNIPERS.	2.200,00 €	8.800,00 €	5.280,00 €	14.080,00 €
67	FERRING S.p.A.	159.045,96 €	636.183,84 €	381.710,30 €	1.017.894,14 €
68	FIDIA FARMACEUTICI SpA	249.938,39 €	999.753,56 €	599.852,14 €	1.599.605,70 €
69	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	73.780,71 €	295.122,84 €	177.073,70 €	472.196,54 €
70	GALAPAGOS BIOPHARMA ITALY S.R.L.	1.393.070,40 €	5.572.281,60 €	3.343.368,96 €	8.915.650,56 €
71	GALDERMA ITALIA SpA	72.506,85 €	290.027,40 €	174.016,44 €	464.043,84 €
72	GEDEON RICHTER ITALIA SRL	148.331,33 €	593.325,32 €	355.995,19 €	949.320,51 €
73	GENETIC SPA	3.806,80 €	15.227,20 €	9.136,32 €	24.363,52 €
74	GILEAD SCIENCES S.R.L.	27.062.087,87 €	108.248.351,48 €	64.949.010,89 €	173.197.362,37 €
75	GlaxoSmithKline S.p.A.	6.316.736,89 €	25.266.947,56 €	15.160.168,54 €	40.427.116,10 €
76	GLENWOOD GMBH	11.092,50 €	44.370,00 €	26.622,00 €	70.992,00 €
77	GRIFOLS ITALIA S.p.A.	2.601.115,00 €	10.404.460,00 €	6.242.676,00 €	16.647.136,00 €
78	Grünenthal Italia S.r.l.	10.993,86 €	43.975,44 €	26.385,26 €	70.360,70 €
79	H.A.C.PHARMA	1.102,79 €	4.411,16 €	2.646,70 €	7.057,86 €
80	HANSA BIOPHARMA AB S.R.L.	297.000,12 €	1.188.000,48 €	712.800,29 €	1.900.800,77 €
81	HIKMA FARMACEUTICA S.P.A.	340.319,18 €	1.361.276,72 €	816.766,03 €	2.178.042,75 €
82	HRA Pharma Italia srl	53.100,00 €	212.400,00 €	127.440,00 €	339.840,00 €
83	I.B.I. GIOVANNI LORENZINI SPA	60.703,74 €	242.814,96 €	145.688,98 €	388.503,94 €
84	I.B.N. SAVIO S.R.L.	17.443,20 €	69.772,80 €	41.863,68 €	111.636,48 €
85	IBSA FARMACEUTICI ITALIA Srl	4.799,02 €	19.196,08 €	11.517,65 €	30.713,73 €
86	INCA-PHARM S.R.L.	3.554,64 €	14.218,56 €	8.531,14 €	22.749,70 €
87	Incyte Biosciences Italy S.r.l.	6.341.649,32 €	25.366.597,28 €	15.219.958,37 €	40.586.555,65 €

88	INDIVIOR ITALIA S.r.l.	168.402,56 €	673.610,24 €	404.166,14 €	1.077.776,38 €
89	INFECTOPHARM ARZ.UND CONS.GmbH	526.988,85 €	2.107.955,40 €	1.264.773,24 €	3.372.728,64 €
90	INNOVA PHARMA S.p.A.	110.043,03 €	440.172,12 €	264.103,27 €	704.275,39 €
91	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS BV	1.403,20 €	5.612,80 €	3.367,68 €	8.980,48 €
92	IPSEN S.p.A.	6.469.116,53 €	25.876.466,12 €	15.525.879,67 €	41.402.345,79 €
93	IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SpA	1.238,55 €	4.954,20 €	2.972,52 €	7.926,72 €
94	ISTITUTO GENTILI SRL	901.663,43 €	3.606.653,72 €	2.163.992,23 €	5.770.645,95 €
95	ITALCHIMICI S.P.A.	1.681,04 €	6.724,16 €	4.034,50 €	10.758,66 €
96	ITALFARMACO SPA	162.402,40 €	649.609,60 €	389.765,76 €	1.039.375,36 €
97	ITC FARMA	1.008,48 €	4.033,92 €	2.420,35 €	6.454,27 €
98	JANSSEN CILAG SPA	43.845.306,08 €	175.381.224,32 €	105.228.734,59 €	280.609.958,91 €
99	JAZZ HEALTHCARE ITALY S.R.L.	3.690.728,81 €	14.762.915,24 €	8.857.749,14 €	23.620.664,38 €
100	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	181.411,70 €	725.646,80 €	435.388,08 €	1.161.034,88 €
101	KEDRION S.p.A.	6.687.088,50 €	26.748.354,00 €	16.049.012,40 €	42.797.366,40 €
102	KYOWA KIRIN	1.579.587,17 €	6.318.348,68 €	3.791.009,21 €	10.109.357,89 €
103	L.Molteni & C. dei F.Ili Alitti Soc. di Esercizio S.p.A.	948.299,78 €	3.793.199,12 €	2.275.919,47 €	6.069.118,59 €
104	LAB.JUVISE' PHARMACEUTICALS	11.864,96 €	47.459,84 €	28.475,90 €	75.935,74 €
105	LABORATOIRES DELBERT	90.710,00 €	362.840,00 €	217.704,00 €	580.544,00 €
106	LABORATORI BALDACCI SpA	46.143,41 €	184.573,64 €	110.744,18 €	295.317,82 €
107	LABORATORI GUIDOTTI SpA	12.397,24 €	49.588,96 €	29.753,38 €	79.342,34 €
108	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SRL	1.963,56 €	7.854,24 €	4.712,54 €	12.566,78 €
109	LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED	3.891,42 €	15.565,68 €	9.339,41 €	24.905,09 €
110	LEO PHARMA S.p.A.	4.907.255,48 €	19.629.021,92 €	11.777.413,15 €	31.406.435,07 €
111	LIPOMED GMBH	13.447,13 €	53.788,52 €	32.273,11 €	86.061,63 €
112	LISAPHARMA LAB.IT.BIOCH.SpA	9.756,50 €	39.026,00 €	23.415,60 €	62.441,60 €
113	LOFARMA SpA	3.226,90 €	12.907,60 €	7.744,56 €	20.652,16 €
114	LUCANE PHARMA	16.340,00 €	65.360,00 €	39.216,00 €	104.576,00 €
115	LUNDBECK ITALIA S.P.A.	2.147.540,42 €	8.590.161,68 €	5.154.097,01 €	13.744.258,69 €
116	Medac Pharma Srl	927.958,99 €	3.711.835,96 €	2.227.101,58 €	5.938.937,54 €
117	Menarini Stemline Italia S.R.L.	6.481.295,26 €	25.925.181,04 €	15.555.108,62 €	41.480.289,66 €
118	MERCK SERONO S.p.A.	5.833.088,76 €	23.332.355,04 €	13.999.413,02 €	37.331.768,06 €
119	MERZ PHARMA ITALIA SRL	53.760,00 €	215.040,00 €	129.024,00 €	344.064,00 €
120	MIRUM PHARMACEUTIC ITALY SRL	603.592,00 €	2.414.368,00 €	1.448.620,80 €	3.862.988,80 €
121	Monico spa	95.531,92 €	382.127,68 €	229.276,61 €	611.404,29 €
122	MSD ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	30.173.267,74 €	120.693.070,96 €	72.415.842,58 €	193.108.913,54 €
123	MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC. Srl	571.927,94 €	2.287.711,76 €	1.372.627,06 €	3.660.338,82 €
124	Mylan Italia S.r.l.	1.139.338,33 €	4.557.353,32 €	2.734.411,99 €	7.291.765,31 €
125	NEOPHARMED GENTILI SPA	42.016,71 €	168.066,84 €	100.840,10 €	268.906,94 €
126	NEOVII PHARMACEUTICALS AG	47.520,00 €	190.080,00 €	114.048,00 €	304.128,00 €
127	Neupharma s.r.l.	453.766,72 €	1.815.066,88 €	1.089.040,13 €	2.904.107,01 €
128	NEURAXPHARM ITALY SPA	2.531.624,60 €	10.126.498,40 €	6.075.899,04 €	16.202.397,44 €
129	NORDIC PHARMA SRL	210.968,83 €	843.875,32 €	506.325,19 €	1.350.200,51 €
130	NORGINE ITALIA S.r.l.	1.175.760,81 €	4.703.043,24 €	2.821.825,94 €	7.524.869,18 €
131	NOVARTIS FARMA S.P.A.	48.361.107,63 €	193.444.430,52 €	116.066.658,31 €	309.511.088,83 €
132	NOVO NORDISK S.P.A.	9.573.527,18 €	38.294.108,72 €	22.976.465,23 €	61.270.573,95 €

133	OCTAPHARMA ITALY	1.991.600,00 €	7.966.400,00 €	4.779.840,00 €	12.746.240,00 €
134	Olcelli Farmaceutici	35.591,09 €	142.364,36 €	85.418,62 €	227.782,98 €
135	OMNIVISION ITALIA	7.890,44 €	31.561,76 €	18.937,06 €	50.498,82 €
136	Opella Healthcare Italy S.r.l.	25.950,64 €	103.802,56 €	62.281,54 €	166.084,10 €
137	Organon Italia S.r.l.	1.266.815,45 €	5.067.261,80 €	3.040.357,08 €	8.107.618,88 €
138	Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.	4.204.126,39 €	16.816.505,56 €	10.089.903,34 €	26.906.408,90 €
139	OTTOPHARMA S.R.L.	121.573,50 €	486.294,00 €	291.776,40 €	778.070,40 €
140	Pfizer s.r.l.	40.990.964,77 €	163.963.859,08 €	98.378.315,45 €	262.342.174,53 €
141	PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	770,25 €	3.081,00 €	1.848,60 €	4.929,60 €
142	PHOTOCURE ASA	111.693,40 €	446.773,60 €	268.064,16 €	714.837,76 €
143	PIAM FARMACEUTICI S.P.A	2.020,50 €	8.082,00 €	4.849,20 €	12.931,20 €
144	Pierre Fabre Pharma	5.968.698,07 €	23.874.792,28 €	14.324.875,37 €	38.199.667,65 €
145	Polifarma	122.803,95 €	491.215,80 €	294.729,48 €	785.945,28 €
146	PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL LIMITED	379.058,55 €	1.516.234,20 €	909.740,52 €	2.425.974,72 €
147	Recordati Rare Diseases Italy S.r.l.	4.509.705,27 €	18.038.821,08 €	10.823.292,65 €	28.862.113,73 €
148	Regeneron Italia srl	4.704.637,50 €	18.818.550,00 €	11.291.130,00 €	30.109.680,00 €
149	ROCHE	58.561.495,37 €	234.245.981,48 €	140.547.588,89 €	374.793.570,37 €
150	ROVI BIOTECH	743.400,00 €	2.973.600,00 €	1.784.160,00 €	4.757.760,00 €
151	S.A.L.F. S.P.A. "LABORATORIO FARMACOLOGICO"	25.635,50 €	102.542,00 €	61.525,20 €	164.067,20 €
152	Sandoz S.p.A.	103.153,19 €	412.612,76 €	247.567,66 €	660.180,42 €
153	Sanofi S.r.l. Socio Unico	32.514.526,69 €	130.058.106,76 €	78.034.864,06 €	208.092.970,82 €
154	Santen Italy S.r.l.	160.043,29 €	640.173,16 €	384.103,90 €	1.024.277,06 €
155	SCHARPER SpA	18.460,00 €	73.840,00 €	44.304,00 €	118.144,00 €
156	SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL SPA	44.407,62 €	177.630,48 €	106.578,29 €	284.208,77 €
157	Seagen B.V.	2.441.488,34 €	9.765.953,36 €	5.859.572,02 €	15.625.525,38 €
158	SERB SAS	2.653,00 €	10.612,00 €	6.367,20 €	16.979,20 €
159	SERVIER ITALIA S.p.A.	3.081.873,08 €	12.327.492,32 €	7.396.495,39 €	19.723.987,71 €
160	SHIONOGI	1.428.837,98 €	5.715.351,92 €	3.429.211,15 €	9.144.563,07 €
161	SIFI SPA	407.194,48 €	1.628.777,92 €	977.266,75 €	2.606.044,67 €
162	SIT LABORATORIO FARMAC. Srl	1.881,36 €	7.525,44 €	4.515,26 €	12.040,70 €
163	SMITH & NEPHEW S.R.L.	134.200,00 €	536.800,00 €	322.080,00 €	858.880,00 €
164	Sofar Spa	164.900,96 €	659.603,84 €	395.762,30 €	1.055.366,14 €
165	SPA (SOC.PRO.ANTIBIOTICI) SpA	73.698,50 €	294.794,00 €	176.876,40 €	471.670,40 €
166	Stallergenes Italia S.r.l.	269.385,69 €	1.077.542,76 €	646.525,66 €	1.724.068,42 €
167	SUBSTIPHARM	17.086,30 €	68.345,20 €	41.007,12 €	109.352,32 €
168	SUN PHARMA ITALIA S.R.L.	550.975,82 €	2.203.903,28 €	1.322.341,97 €	3.526.245,25 €
169	Swedish Orphan Biovitrum srl	9.306.026,94 €	37.224.107,76 €	22.334.464,66 €	59.558.572,42 €
170	TAIHO PHARMA NETHERLANDS BV	251.309,76 €	1.005.239,04 €	603.143,42 €	1.608.382,46 €
171	Takeda Italia S.p.A	20.102.519,68 €	80.410.078,72 €	48.246.047,23 €	128.656.125,95 €
172	Teofarma S.r.l.	70.135,08 €	280.540,32 €	168.324,19 €	448.864,51 €
173	Teva Italia S.r.l.	996.130,33 €	3.984.521,32 €	2.390.712,79 €	6.375.234,11 €
174	THEA FARMA	48.497,84 €	193.991,36 €	116.394,82 €	310.386,18 €
175	Theramex Italy S.r.l.	272.194,10 €	1.088.776,40 €	653.265,84 €	1.742.042,24 €
176	TILLOMED Italia S.r.l.	91.963,47 €	367.853,88 €	220.712,33 €	588.566,21 €
177	TILLOTTS PHARMA ITALY Srl	37.197,00 €	148.788,00 €	89.272,80 €	238.060,80 €

178	UCB Pharma S.p.a.	8.274.630,26 €	33.098.521,04 €	19.859.112,62 €	52.957.633,66 €
179	Ultragenyx Netherlands B.V.	4.038.509,85 €	16.154.039,40 €	9.692.423,64 €	25.846.463,04 €
180	Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl	33.210.815,88 €	132.843.263,52 €	79.705.958,11 €	212.549.221,63 €
181	Viatrix Italia S.r.l.	1.922.175,65 €	7.688.702,60 €	4.613.221,56 €	12.301.924,16 €
182	Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Italia S.r.l.	3.319.364,82 €	13.277.459,28 €	7.966.475,57 €	21.243.934,85 €
183	VIIV HEALTHCARE SRL	8.648.647,68 €	34.594.590,72 €	20.756.754,43 €	55.351.345,15 €
184	VISUFARMA SPA	40.053,40 €	160.213,60 €	96.128,16 €	256.341,76 €
185	ZAMBON ITALIA S.R.L.	81.198,81 €	324.795,24 €	194.877,14 €	519.672,38 €
186	Zogenix S.r.l.	1.173.741,60 €	4.694.966,40 €	2.816.979,84 €	7.511.946,24 €
TOTALI		766.840.487,49 €	3.067.361.949,96 €	1.840.417.169,99 €	4.907.779.119,95 €

5. CONFEZIONAMENTO

Si precisano le seguenti definizioni:

- **confezionamento primario:** contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il medicinale;
- **confezionamento secondario:** l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- **confezione di imballaggio esterno:** imballaggio del confezionamento secondario (scatolone);

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. n.540/92 e s.m.i.

Le **singole confezioni** dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

Per ragioni di sicurezza dei pazienti (raccomandazione n. 12 del Ministero della Salute “**per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA**”), i prodotti devono avere confezionamento ed etichettatura tali da favorire la massima identificabilità, limitando la possibilità di scambio fra prodotti simili per confezionamento, etichettatura, dosaggio, pronuncia e scrittura.

Tutte le confezioni di medicinali devono pervenire con l'indicazione “*confezione ospedaliera*” che annulla la fustella, tale indicazione deve essere apposta in modo da non impedire la lettura del codice a barre identificativo del prodotto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le

diciture previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti di confezionamento unitario sia sull'imballaggio esterno.

Il **confezionamento secondario** dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità. In particolare, dovranno essere chiaramente indicati, i seguenti dati:

- nome del prodotto e della Ditta produttrice;
- composizione quali-quantitativa del contenuto;
- dosaggio;
- via di somministrazione;
- numero di lotto di produzione;
- data di produzione e scadenza sul confezionamento primario e secondario;
- modalità di conservazione;
- eventuali avvertenze;
- dicitura “sterile” o riferimento della Farmacopea vigente;
- la dicitura “confezione ospedaliera”;
- il numero di registrazione del Ministero della Salute (A.I.C.) ove previsto oppure se dispositivo medico marchio CE;
- codice a barre otticamente leggibile anche previo annullamento parziale della fustella ottica;
- eventuale codice a barre contenente indicazione del lotto di produzione e della scadenza del prodotto.

Fatti salvi gli adempimenti di legge, il confezionamento deve consentire una gestione efficiente e di qualità dei farmaci, assicurando nel contempo idonee garanzie alla protezione degli operatori che li movimentano o li manipolano (es. antiblastici, ecc.).

Eventuali **avvertenze o precauzioni particolari** da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

I prodotti devono essere **confezionati** in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

6. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il Fornitore, nel corso di validità dell'Accordo quadro ovvero degli Ordinativi di Fornitura, apporti variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o immetta in

commercio prodotti sostitutivi analoghi che presentino migliori caratteristiche di rendimento (anche a seguito di modifiche normative) o prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.

Il fornitore dovrà inviare all'Agenzia la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole del Dipartimento Sanità – Servizio Assistenza Farmaceutica, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Agenzia.

7. FORNITURA DI APPARECCHIATURE E/O DISPOSITIVI SPECIFICI

I dispositivi medici, proposti o forniti a corredo dei prodotti offerti, devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 e al D.Lgs. n. 137/2022.

A tal proposito il fornitore è tenuto a presentare unitamente alla documentazione tecnica le seguenti informazioni:

- nome commerciale prodotto;
- destinazione d'uso;
- CND;
- numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi medici (RDM);
- codici prodotto offerto;
- nome, ragione sociale e indirizzo Fabbrikante e/o Produttore (se diverso dalla Società offerente);
- codice Fabbrikante del prodotto offerto (se diverso dalla Società offerente);
- sterilità e metodo di sterilizzazione;
- scheda tecnica (qualora non reperibile nell'RDM);
- attestato di certificazione CE ai sensi del D.Lgs. 137/2022. (qualora non reperibile nell'RDM);
- dichiarazione di idoneità e conformità che attesti che il dispositivo elettronico e medico è idoneo e conforme per la somministrazione del farmaco offerto.

Il Fornitore aggiudicatario è tenuto a fornire in **uso gratuito** apparecchiature e/o dispositivi

specifici di somministrazione, per tutta la durata della fornitura nonché la relativa assistenza tecnica.

Le apparecchiature/dispositivi devono, inoltre, essere corredati di manuale d'uso in italiano conforme a quanto indicato nella direttiva sopracitata.

Il Fornitore aggiudicatario deve, prima della stipula dell'Accordo quadro, dichiarare all'Agenzia se il confezionamento primario e/o secondario delle apparecchiature è privo di lattice e se non vi è stato durante tutto il processo produttivo e di confezionamento, contatto con molecole di lattice (LATEX FREE). Diversamente devono specificare che non è possibile certificare l'assenza/presenza di lattice.

8. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

8.1 CONSEGNA

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda sanitaria contraente negli Ordinativi di fornitura.

Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto.

In particolare, per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo, anche se si trattasse di quantitativi minimi, senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre **5 (cinque)** giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura da parte di ciascuna Azienda Sanitaria. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva

comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l'Azienda sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria).

In casi eccezionali, quando l'urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'Ordinativo, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale:

1. nel più breve tempo possibile e comunque entro **2 giorni lavorativi** dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);
2. entro **24 ore** naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA).

Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore ai **2/3** (due terzi) della validità massima. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore, deve contattare preventivamente l'Azienda sanitaria richiedente per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori fatto salvo l'impegno del Fornitore ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco che eventualmente non sarà stato possibile utilizzare prima della scadenza, con il relativo accredito della somma corrispondente. Il ritiro deve essere a carico del Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici (DDT), a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate, secondo le modalità meglio specificate nello Schema di Accordo quadro.

Il documento di trasporto elettronico (DDT), a prova della consegna dei prodotti, oltre ai dati previsti dalla legge, dovrà obbligatoriamente indicare:

- numero dell'Ordine;
- nome / descrizione articolo;
- codice articolo Fornitore;
- quantità;
- numero lotto di produzione;
- data di scadenza del lotto di produzione;
- data e luogo di consegna previsti.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare, salvo diverso accordo con l'Azienda sanitaria, le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 x 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a 150 centimetri;
- peso non superiore ai 750 chilogrammi;
- i bancali misti dovranno essere divisi con interfalda per lotto e articolo (a cambio di lotto/articolo necessaria interfalda o pallet distinto);
- nel caso di consegna di bancali misti (cioè contenenti colli riferiti a prodotti diversi, o a prodotti uguali ma di lotto diverso), l'etichetta prodotto sul collo mono articolo deve essere sempre disposta a vista verso l'esterno.

I colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Se durante il periodo di fornitura, le quantità unitarie di prodotto presenti nei confezionamenti primari o secondari dovessero cambiare rispetto a quella dichiarata in fase di stipula del contratto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria e all'Agenzia.

Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un "alert" per temperatura di conservazione. Nel DDT del Fornitore dovrà essere indicato per quale referenza/e debba essere garantita la conservazione in frigorifero.

A richiesta dell'Azienda Sanitaria il Fornitore deve essere in grado di documentare il mantenimento, durante la fase di trasporto, della catena del freddo.

Le consegne dei prodotti citotossici "EV" e farmaci stupefacenti devono essere fatte in contenitori separati dotati di sistemi di protezione da rotture.

I colli contenenti farmaci oncologici dovranno essere appositamente contrassegnati e riconoscibili dall'esterno. Nel relativo DDT del Fornitore dovrà essere indicato quali referenze

siano farmaci oncologici.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione.

Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

8.2 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario deve comunicare **immediatamente** all'Azienda sanitaria richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore aggiudicatario deve indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

Le Aziende sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità e/o mancata consegna secondo i termini sopra indicati, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato come previsto nello Schema di Accordo quadro.

8.3 CONTROLLI SULLE FORNITURE

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dall'Agenzia, previo parere del Gruppo di lavoro tecnico regionale.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai singoli Servizi di Farmacia delle Aziende sanitarie.

La firma all'atto del ricevimento della merce non costituisce accettazione definitiva della fornitura.

In caso di impossibilità a constatare nell'immediatezza la consistenza dei colli (ad es. numerosità colli/bancali, colli misti, plurireferenza, disordinati o danneggiati, materiale plurimandatario, incompletezza documentazione di accompagnamento), il ricevimento avverrà ***“con riserva per impossibilità controllo immediato di consistenza colli causa consegna massiva”*** che indica la mera corrispondenza della destinazione corretta.

Diversamente, il ricevimento avverrà ***“con riserva per successivo controllo quantità/qualità colli”*** che indica la mera corrispondenza della destinazione corretta e del numero dei colli inviati.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'Ordinativo di fornitura verrà accertata dall'Azienda sanitaria contraente in un secondo momento e comunque non oltre **10 giorni** lavorativi e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

L' Azienda sanitaria si riserva comunque di effettuare controlli sul prodotto anche in un momento successivo a quello della consegna, ovvero al momento dell'utilizzo del prodotto.

8.4 RESI PER PRODOTTI NON CONFORMI

I prodotti che all'atto della consegna non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno immediatamente respinti dalle Aziende sanitarie.

Per i prodotti accettati con riserva che non risultassero conformi all'esito dei controlli, il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro **5 (cinque) giorni** lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata **“mancata consegna”**. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro **20 giorni** lavorativi dalla

comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

8.5 CALL CENTER

Il Fornitore deve attivare, entro la data di stipula dell'Accordo quadro, un numero di call center a disposizione del personale delle Aziende sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto dell'Accordo quadro e sui relativi servizi. Tale numero deve essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00), ad eccezione di giorni festivi, giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio, seconda e terza settimana di agosto.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un indirizzo e-mail per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti in Accordo quadro;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

8.6 SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare, su richiesta dell'Agenzia ed entro 30 gg. dalla richiesta stessa, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo quadro potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio. In particolare, i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda sanitaria;
- valore delle Richieste di Consegna;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Consegna;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula dell'Accordo quadro.

9. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione non si potrà dar corso all'aggiudicazione dello specifico lotto, se il pronunciamento arriva prima della stipula dell'Accordo quadro, non si potrà stipulare il relativo Accordo quadro.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dell'Accordo quadro ovvero dei singoli Contratti Attuativi, l'Agenzia ovvero le singole Aziende sanitarie contraenti si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall'Accordo quadro o dal Contratto Attuativo.

10. VARIAZIONI SOGGETTIVE DEL FORNITORE

Nel periodo di validità dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti Attuativi, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere tempestivamente comunicati, sia all'Agenzia AreaCom, sia alle Aziende sanitarie contraenti.